

ALLEGATO A

COMUNE DI CASAZZA

Provincia di Bergamo

Piano di revisione periodica delle società pubbliche

(articolo 20 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione periodica delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.P.S.)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del T.U.P.S., entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica doveva effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute ed il comune di Casazza ha adempiuto a tale prescrizione con la delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 28/09/2017.

L'articolo 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 T.U.P.S.).

A norma del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del T.U.P.S. e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro.

La comunicazione alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP delle informazioni contenute nei provvedimenti adottati e nelle relazioni approvate ai sensi dell'art. 20 e la trasmissione dei medesimi sono effettuate esclusivamente tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> e secondo le modalità operative definite e rese pubbliche dallo stesso Dipartimento.

Attraverso l'applicativo Partecipazioni sono acquisiti contestualmente anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società e di enti (ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014). Le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate altresì dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.

Assunto il provvedimento di revisione periodica, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione periodica, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del T.U.P.S. (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del T.U.P.S.;
- oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del T.U.P.S.;
- che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del T.U.P.S..

Ai sensi dell'articolo 4 del T.U.P.S., in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del T.U.P.S., che *consentono* alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili

allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (**articolo 4 comma 3**);

- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare “l'esclusione totale o parziale” dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle “categorie” dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del T.U.P.S., l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, “deve essere analiticamente motivato”. Attraverso tali motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del T.U.P.S.;
- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del T.U.P.S.: “L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”.

All'atto della ricognizione delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del T.U.P.S. come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del fatturato medio del triennio precedente che viene fissato ad un milione a partire dalle ricognizioni eseguite dal 2020 in poi (triennio 2017 - 2019).

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”.

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del T.U.P.S. (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del T.U.P.S.). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal T.U.P.S. (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 07/07/2015 ed è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti a mezzo posta certificata in data 25/09/2015.

La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata approvata con decreto sindacale protocollo n. 67 del 09/01/2017, entrambi sono stati trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti a mezzo mail in data 10/01/2017.

Alla data odierna la Corte dei Conti non ha trasmesso alcun esito.

3. Il piano di ricognizione straordinario del 2017

Il piano di ricognizione straordinario delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica è stato approvato con Delibera consiliare n. 32 del 28.09.2017.

Con tale piano le partecipazioni possedute dal Comune di Casazza sono state mantenute in quanto ritenute indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e svolgimento da parte del medesimo di un servizio di interesse generale.

Il piano di ricognizione è stato trasmesso alla Corte dei Conti in data 20/10/2017

Alla data odierna la Corte dei Conti non ha trasmesso alcun esito.

4. I piani di ricognizione periodica degli anni successivi

Dall'anno 2017 sono stati redatti i piani di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 20 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica secondo i termini di legge.

I piani hanno sempre evidenziato che fosse congruo mantenere le partecipazioni possedute dal Comune di Casazza in quanto ritenute indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e svolgimento da parte del medesimo di un servizio di interesse generale.

I piani di ricognizione annuali sono stati comunicati tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> e alla data odierna non sono pervenute osservazioni o richieste di chiarimento.

II – Le partecipazioni del comune nel 2022

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Casazza partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **Uniacque S.p.A.**, con sede a Bergamo Via Novelli, n. 11, con una quota dello 0,34%;
2. **Val Cavallina Servizi S.r.l.**, con sede a Trescore Balneario (BG) Piazza Salvo d'Acquisto n. 80, con una quota dello 0,433% e per suo tramite partecipa indirettamente in:
 - a. **E.S.Co. Comuni S.r.l.**, con sede a Trescore Balneario (BG) Piazza Salvo D'Acquisto 80, per una quota pari 40% del capitale sociale;

Le partecipazioni dirette sono state oggetto del Piano straordinario del 2017 e della revisione periodica del 2018. Nella revisione del 2020 figurava anche la partecipazione indiretta Aqualis Spa detenuta tramite Uniacque Spa che ha comunicato la fusione della partecipata a partire dall'01/01/2021. Nella revisione del 2021 figurava anche la partecipazione indiretta di Ingegnerie Toscane Srl detenuta da Uniacque Spa che ha alienato la propria partecipazione in data 25/07/2022. Nel corso delle precedenti revisioni non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione delle società per le motivazioni inserite nella relazione conclusiva.

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

La seguente tabella riepiloga tutte le partecipazioni detenute direttamente e le successive riepilogano le partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	02544690163	0,433%	MANTENIMENTO	---
UNIACQUE SPA	03299640163	0,34%	MANTENIMENTO	---

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Val Cavallina Servizi

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ESCO COMUNI SRL	03684550167	40%	MANTENIMENTO	40% posseduto dalla partecipata

				diretta val cavallina servizi srl
--	--	--	--	---

Uniacque Spa non possiede partecipazioni indirette

3. Associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Casazza, oltre a far parte della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, partecipa a:

- Consorzio Servizi della Val Cavallina, con sede in Trescore B. (BG) Via F.lli Calvi 1;
- Consorzio “Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Provincia di Bergamo “(A.A.T.O.);
- Consorzio BIM Oglio, con sede a Bergamo (BG) Via Casalino 27.

L’adesione alla Comunità Montana e le partecipazioni ai suddetti Consorzi, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Analisi assetto complessivo

UNIACQUE S.p.A.

1. Descrizione della società

Tipo di società: società per azioni

Codice fiscale: 03299640163

Data di costituzione: 20.03.2006

Compagine sociale (integralmente pubblica). Soci di UNIACQUE Spa sono 225 Comuni della Provincia di Bergamo oltre la provincia stessa.

Il Comune, che vi ha aderito con deliberazione consiliare n. 49 del 02/10/2006, è proprietario di una quota pari allo 0,34% del capitale sociale.

Con contratto sottoscritto in data 1° agosto 2006, integrato in data 4 giugno del 2007, la Conferenza d'Ambito della Provincia di Bergamo, cui i comuni facenti parte del relativo territorio partecipano, le ha affidato la gestione in house del ciclo integrato delle acque per la durata di anni 30 a decorrere dal 1° gennaio del 2007.

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

Controllo pubblico (insussistente): UNIACQUE SpA. non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvergono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

Oggetto sociale: (cfr. art. 4 dello statuto societario):

- *La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il "Servizio Idrico").*
- *La Società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del Servizio Idrico integrato, tra cui l'attività, in conto proprio e/o in conto terzi, di laboratorio per l'analisi della qualità delle acque e, comunque, ambientali, nonché promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri,*
- *ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato.*
- *La Società realizza e gestisce esclusivamente, nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto degli azionisti diversi dalla Provincia di Bergamo e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del Servizio Idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto delle norme pro tempore vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di servizi pubblici. Nei limiti di legge e di Statuto, potrà svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio,*

purché l'attività svolta a favore di soggetti privati, complessivamente considerata, sia residuale e comunque non sia prevalente rispetto a quella realizzata nei confronti degli enti soci. In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dagli enti soci;

- *La Società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale. A tal fine possono essere sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a carattere temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato, fermo restando il rispetto del divieto di sub-concessione delle attività.*
- *Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4.3 ultimo capoverso del presente statuto e purché le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla Società.*
- *La Società assicura agli utenti, ai cittadini ed alle Amministrazioni locali interessate le informazioni inerenti ai servizi gestiti.*

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

UNIACQUE S.p.A. è stata costituita quale strumento degli enti locali soci per la gestione ed erogazione del Servizio Idrico Integrato prevalentemente per conto dell'ATO della Provincia di Bergamo.

2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

UNIACQUE Spa, è il gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo, giusta deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 4 del 20 marzo 2006. UNIACQUE svolge "un servizio di interesse generale" che consente il mantenimento della partecipazione societaria.

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

UNIACQUE SpA rientra sia nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a).

B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La Società UNIACQUE SpA non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Il numero medio annuo dei dipendenti in servizio è pari a 419,15 unità ed il consiglio di amministrazione composto da n. 5 amministratori il cui compenso è pari a complessivi € 105.498,00= lordi annui. I componenti dell'organo di controllo sono 3 ed il loro compenso è pari a complessivi € 65.520,00= lordi annui.

C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

I Comuni soci non partecipano ad altre società aventi il medesimo prevalente oggetto sociale di UNIACQUE SpA.

D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12^{quinq}ues, D. Lgs. 175/2016, nonché tenuto conto dei chiarimenti resi con il parere 54/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, il fatturato della Società viene individuato nei ricavi iscritti nel conto economico, ai numeri 1 e 5 del valore della produzione (ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi), con riferimento al triennio precedente.

Il fatturato della società negli ultimi tre anni è riassunto nella seguente tabella:

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	116.757.686	123.966.771	117.084.310
A5) Altri Ricavi e Proventi	7.591.104	1.961.085	2.034.205
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

Risulta dunque superiore alla soglia di euro 1.000.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12^{quinq}ues, del citato decreto.

L'attività della Società ha costantemente generato utili netti dopo il pagamento delle imposte come indicato nella tabella seguente:

NOME DEL CAMPO	2021	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	1.928.187	19.094.868	15.923.389	6.492.972	9.157.897

E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

Il presente parametro non trova applicazione in forza della deroga prevista dall'art. 26, comma 12^{quater}, D. Lgs. 175/2016 poiché la società ha costantemente chiuso in utile i propri bilanci.

F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Dai dati trasmessi dalla società non sono emersi elementi tali da far ritenere che i costi di funzionamento della società non siano congrui con l'attività svolta dalla stessa.

G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Non sussistono i presupposti per aggregare la società ad altre partecipate del Comune aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D. Lgs n.175/2016.

Come già precisato nei precedenti Piani, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società sia perché la considera indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali sia perché il comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da UNIACQUE.

Uniacque Spa non possiede partecipate.

Si precisa che l'amministrazione non ha rappresentanti propri negli organi di governo di Uniacque Spa.

VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L. E SUA PARTECIPATA

1. Descrizione della società

Tipo di società: società a responsabilità limitata

Codice fiscale: 02544690163

Data di costituzione: 12.05.1997

Compagine sociale: Partecipano in Val Cavallina Servizi S.r.l. 37 soci, di cui n. 34 comuni, l'Unione dei Comuni Media Val Cavallina, il Consorzio Servizi della Val Cavallina (che possiede la quota del 73,78%) e la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

Il Comune di Casazza, che ne ha disposto la costituzione con la deliberazione consiliare n. 24 del 16/10/1998, è attualmente proprietario di una quota pari al 0,433% del capitale sociale.

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. 175/2016.

Controllo pubblico (insussistente): la società **Val Cavallina Servizi S.r.l.** non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvencono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D. Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

Oggetto sociale: (cfr. art. 2 dello statuto societario):

La Società ha per oggetto l'attività di gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali in genere, degli Enti Pubblici Locali, ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. 18/8/2000 n.267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni, con l'Ente titolare del servizio pubblico, o tramite convenzione tra Enti Locali, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 18/8/2000 n.267.

In tale quadro, la Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici degli Enti Locali, ivi comprese la esecuzione di lavori e forniture finalizzate a questo scopo e quindi più dettagliatamente:

- a. la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi la gestione di impianti di compostaggio, inertizzazione, di discarica, di termodistruzione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione e all'annullamento dei rifiuti;
- b. l'intermediazione ed il commercio, anche senza detenzione, di rifiuti (merci e materiali di qualsiasi genere, specie e natura);
- c. la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti, ivi compresa la gestione e manutenzione dei reticoli idrografici di competenza degli enti locali;
- d. la costruzione, la manutenzione e la gestione degli impianti necessari al ciclo completo delle acque quali ad esempio: le fonti di captazione, gli acquedotti, le fognature ed i depuratori;
- e. la costruzione, la manutenzione, la gestione di impianti per la produzione, il trasporto, la distribuzione dei gas, anche liquefatti, il loro commercio e distribuzione;

- f. la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti per la produzione, la consumazione, il recupero e la distribuzione di fonti energetiche anche alternative da destinare ad impianti ed edifici pubblici o privati, compresa la gestione di centrali termiche e di impianti di riscaldamento (gestione del calore);
- g. l'ideazione, la produzione, l'aggiornamento, la gestione, l'assistenza e la manutenzione di "software", anche su licenze di terzi, per la fornitura, la gestione, l'assistenza e la manutenzione di "hardware"; tali attività potranno essere effettuate mediante un centro servizi informativo;
- h. l'edificazione e ristrutturazione di immobili pubblici o di interesse pubblico, nonché i relativi impianti accessori, interni ed esterni, necessari al servizio pubblico gestito;
- i. l'organizzazione e la gestione di servizi con particolare riferimento alla pubblica utilità ed ai sensi dell'art.113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- j. la partecipazione ad accordi di programma o intese tra soggetti pubblici e privati per il raggiungimento di finalità pubbliche ai sensi dell'art.11 Legge n.241/1990 e dell'art.34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- k. l'attività di autotrasporto di cose a favore di terzi;
- l. l'organizzazione e la gestione di funzioni previste dalla legge e servizi pubblici locali privi di rilevanza economica di cui all'art.113-bis del D. Lgs 18/8/2000 n.267;
- m. la pulizia, gestione e manutenzione di parchi, giardini, vie e parcheggi nonché di stabili civili ed industriali;
- n. attività per l'incremento dell'efficienza energetica, consistente nell'analisi dei consumi energetici, nella progettazione, nella realizzazione e la gestione e manutenzione degli interventi in campo energetico, con finanziamento parziale o totale degli stessi con assunzione eventuale di rischio operando in tale veste come E.S.CO. (Energy Service Company).
- o. gestione dei servizi cimiteriali e funebri, e in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi; custodia e pulizia di complessi cimiteriali; svolgimento di operazioni cimiteriali; tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini; gestione delle attività strumentali e connesse ai servizi cimiteriali e funebri, compresa l'attività di sportello, di fatturazione e di riscossione delle concessioni; manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, nonché partecipare ad enti, associazioni o società, che abbiano scopo analogo, affine o strumentale al proprio, purché la parte più importante dell'attività sia comunque svolta a favore degli enti locali soci e le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati alla società. La società costituisce modulo organizzativo in house dei servizi pubblici di primaria importanza di competenza degli enti pubblici locali soci.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato è consentita soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D. Lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

La Società Val Cavallina Servizi S.r.l. produce servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Per ciò che concerne l'art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016, i rapporti economici tra il Comune e la Società sono regolati da convenzioni per il tramite del Consorzio Servizi della Val Cavallina, nelle quali sono previsti i corrispettivi riconosciuti alla società Val Cavallina Servizi S.r.l., a fronte delle attività affidate.

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D. Lgs. 175/2016

La Società Val Cavallina Servizi S.r.l. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a).

B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La Società Val Cavallina Servizi S.r.l. non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Il numero medio annuo dei dipendenti in servizio è pari a 87,08. L'organo amministrativo è composto da n. 1 amministratore unico che non percepisce compensi per la carica (si specifica che lo stesso amministratore unico è stato nominato direttore generale e percepisce un compenso per tale carica), mentre i componenti dell'organo di controllo sono 5 (3 Sindaci effettivi, 2 Sindaci supplenti) ed il loro compenso è pari a complessivi € 18.720,00= lordi annui (oltre a € 6.240,00 per l'attività di revisione).

C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Il Comune non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle di "Val Cavallina Servizi S.r.l."

D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12 *quinquies*, D. Lgs. 175/2016, nonché tenuto conto dei chiarimenti resi con il parere 54/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, il fatturato della Società viene individuato nei ricavi iscritti nel conto economico, ai numeri 1 e 5 del valore della produzione (ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi).

Il fatturato della società negli ultimi tre anni è riassunto nella seguente tabella:

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 10.940.066	€ 10.450.861	€ 9.645.972
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 116.822	€ 127.935	€ 283.174
di cui Contributi in conto esercizio	€ 39.432	€ 27.999	€ 36.805

Il fatturato della società negli ultimi tre anni è quindi superiore alla soglia di euro 1.000.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12 *quinquies*, Decreto cit..

L'attività della Società ha costantemente generato utili netti dopo il pagamento delle imposte come indicato nella seguente tabella:

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	120.380	118.124	€ 179.117	€ 103.162	€ 532.121

E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

Il presente parametro non trova applicazione in forza della deroga prevista dall'art. 26, comma 12^{quater}, D. Lgs. 175/2016 poiché la società ha costantemente chiuso in utile i propri bilanci.

F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento

I costi di funzionamento risultano congrui.

G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Non sussistono i presupposti per aggregare la società ad altre partecipate del Comune aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D. Lgs n.175/2016.

Come già precisato nei precedenti Piani è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società in quanto società a totale partecipazione pubblica erogatrice di servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Per i dettagli della partecipata VAL CAVALLINA SERVIZI SRL e della relativa società partecipata E.S.Co. Comuni srl si veda l'allegato B2 che contiene le schede per la rilevazione delle partecipazioni e le schede del provvedimento predisposte sul modello del MEF. VAL CAVALLINA SERVIZI non ha fatto pervenire nessuna nota per quanto riguarda la razionalizzazione della propria partecipata E.S.Co. Comuni Srl.

Si precisa che l'amministrazione non ha rappresentanti propri negli organi di governo di Val cavallina Servizi Srl né presso la partecipata E.S.Co. Comuni S.r.l.